

Allegato "A" al Repertorio numero 8.177/6.745

STATUTO DELLA "FONDAZIONE SAVIO SAVINO" - ENTE FILANTROPICO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE- DISCIPLINA

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato SAVIO SAVINO, che assume la forma giuridica di fondazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La fondazione ha sede legale nel comune di VALPERGA in via Giacomo Matteotti 19.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

I proventi derivanti dalla locazione degli alloggi sociali di cui sopra a persone svantaggiate, saranno utilizzati dalla Fondazione per l'istituzione di una borsa di studio da conferire, anno per anno, come da Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 co. 2 del D.Lgs n. 117/2017.

ART. 3 - ATTIVITÀ DIVERSE

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

1) dagli immobili sottodescritti siti in Valperga, Via Salassa n. 12, così censiti in Catasto Fabbricati:

- Foglio 6, Numero 1562, Sub.4, in Via Salassa n.12, p.T, ZC U, Cat. C06, Cl. 02, Cons.16, Sup. Cat.19, Rendita catastale: 66,11 euro;
- Foglio 6, Numero 1562, Sub.5, in Via Salassa n.12, p.T, ZC U, Cat. C06, Cl. 02, Cons.16, Sup. Cat.18, Rendita catastale: 66,11 euro;
- Foglio 6, Numero 1562, Sub. 6, in Via Salassa n.12, p.T, ZC U, Cat. C06, Cl. 02, Cons.28, Sup. Cat.30, Rendita catastale: 115,69 euro;
- Foglio 6, Numero 1562, Sub. 7, in Via Salassa n.12, p.T, ZC U, Cat. C06, Cl. 02, Cons.31, Sup. Cat.34, Rendita catastale: 128,08 euro;
- Foglio 6, Numero 1562, Sub. 8, in Via Salassa n.12, S1-T, ZC U, Cat. A03, Cl. 02, Cons.5, Sup. Cat.99, Rendita catastale: 227,24 euro;
- Foglio 6, Numero 1562, Sub. 9, in Via Salassa n.12, S1-T, ZC U, Cat. A03, Cl. 02, Cons.4,5, Sup. Cat.83, Rendita catastale: 204,52 euro;
- Foglio 6, Numero 1562, Sub. 10, in Via Salassa n.12, S1-T, ZC U, Cat. A03, Cl. 01, Cons.5, Sup. Cat.72, Rendita catastale: 193,67 euro;
- Foglio 6, Numero 1562, Sub. 11, in Via Salassa n.12, S1-T, ZC U, Cat. A03, Cl. 01, Cons.4, Sup. Cat.75, Rendita catastale: 154,94 euro;
- Foglio 6, Numero 1562, Sub. 12, in Via Salassa n.12, S1-T (Bene comune non censibile);

oltre ai terreni in Valperga, così censiti in Catasto Terreni:

- Foglio 6, Numero 1562, Ente Urbano;
- Foglio 6, Numero 1645, Prato IR AR, Reddito Dominicale: 11,69 euro, Reddito Agrario: 11,00 euro;
- Foglio 6, Numero 1646, Prato IR AR, Reddito Dominicale:

8,66 euro, Reddito Agrario: 8,15 euro.

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 del D.Lgs 117/2017);

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della fondazione:

- Organo di amministrazione;

- Organo di controllo;

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017).

2. Le cariche sociali sono elettive. Hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo. Tuttavia il Sindaco o suo delegato durano in

carica per la sola durata del mandato finchè non sarà nominato il successore ex art. 7 dello statuto.

ART. 7 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione è composto da cinque membri e cioè:

- dal Sindaco pro-tempore del Comune di Valperga o persona designate dal Sindaco, anche esterno al Consiglio Comunale;
- dal Presidente pro-tempore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valperga o persona designate dal Presidente, anche esterno al Consiglio di Amministrazione;
- da tre membri designati dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valperga fra i suoi amministratori o designati dal Consiglio di Amministrazione della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valperga, anche esterni al Consiglio di Amministrazione stesso.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, co. 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

La perdita della qualità di Sindaco di Valperga o di Presidente e di Amministratore della Società di Operaia di Mutuo Soccorso di Valperga comporta la decadenza della carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione. Tale decadenza si estende anche ai delegati nominati eventualmente dal Sindaco o dal Presidente della Società di Operaia di Mutuo Soccorso di Valperga.

In ogni caso ciascun componente continuerà ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore.

Qualora la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valperga dovesse sciogliersi, venendo quindi a mancare la possibilità di designare dei propri componenti a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'organo di amministrazione sarà composto da tre membri e cioè:

- dal Sindaco pro-tempore del Comune di Valperga o persona designata dal Sindaco, anche esterno al Consiglio Comunale;
- da una persona scelta tra i membri delle Associazioni iscritte all'albo del Comune di Valperga e designata dai Consiglieri di maggioranza nel Consiglio Comunale del Comune di Valperga;
- da una persona scelta tra i membri delle Associazioni iscritte all'albo del Comune di Valperga e designata dai Consiglieri di minoranza nel Consiglio Comunale del Comune di Valperga.

2. L'organo di amministrazione governa l'ente.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

4. L'organo di amministrazione delibera con la presenza di tutti i suoi membri e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti le modifiche allo statuto.

5. Per la validità delle deliberazioni eccedenti l'ordinaria

amministrazione occorre in ogni caso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

6. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

7. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

8. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra la fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo, ma può essere riconfermato.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministra-

zione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

I membri dell'organo di controllo che può essere anche monocratico devono essere soggetti aventi i seguenti requisiti:

- iscritti nel Registro dei revisori;
- iscritti all'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili;
- iscritti all'Ordine dei consulenti del Lavoro, oppure;
- Professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Come riportato nell'art. 6 hanno durata di 5 anni e possono essere riconfermati e comunque non decadono con la fine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 11 - BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12 - BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 13 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione ad altri enti aventi finalità analoga od affine e comunque nel rispetto delle norme di legge in materia.

ART. 15 - STATUTO

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

All'originale firmato:

Francisca Gabriele

Gianluca AGOSTO - Notaio

[illegible]